



Regione Lombardia

DECRETO N. 13603

Del 03/10/2025

Identificativo Atto n. 5697

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

INDICAZIONE DEL NUMERO DI CAPI DEI GALLIFORMI ALPINI PRELEVABILI NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA BERGAMO. STAGIONE VENATORIA 2025/2026.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

VISTI:

- la legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche; in particolare l'art. 34 comma 1 ove è stabilito che la Regione:
 1. *"Regolamenta il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente Legge e dal Calendario Venatorio Regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatato tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i Comitati di gestione"*;
 2. *"Indica il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria"*;
- la L.R. 2 agosto 2004 n. 17 "Calendario venatorio regionale" in particolare l'art. 3 comma 4 che dispone: *"Dal 1° Ottobre al 30 Novembre la caccia è consentita alla Coturnice delle Alpi e al Gallo forcello (...)"*;
- la D.G.R. n. XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale" ove disposto che: *"Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente di Struttura A.F.C.P"*;
- il documento tecnico prot. 627/T-A-25 del 2.02.2007, predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.): *"Criteri orientativi per la determinazione del prelievo sostenibile a carico delle popolazioni del fagiano di monte (o "gallo forcello") e della coturnice nei comprensori alpini"*;
- il documento tecnico predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) trasmesso, con nota prot. 25495/T del 28.07.2010, alle amministrazioni regionali *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* che per entrambe le due specie di galliformi alpini sopra rubricate prevede che: *"Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts"*;
- la D.G.R. n. XI/4169 del 30/12/2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" e la D.G.R. n. XI/7531 del 15/12/2022 avente ad oggetto *"Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020"* che prevedono:
 1. coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di Galliformi alpini ai fini del prelievo, in collaborazione con i comitati di gestione dei CAC e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle Province (polizie provinciali). Questa azione si declina nelle seguenti attività:
 2. definizione, di concerto con i CAC, ed in collaborazione con ERSAF, dei Distretti di gestione della Coturnice;



Regione Lombardia

3. verifica della coerenza delle aree campione individuate dai CAC e relativa approvazione;
 4. verifica del documento di sintesi di pianificazione dei censimenti primaverili ed estivi e relativa approvazione;
 5. raccolta dei dati dei censimenti primaverili/estivi trasmessi dai CAC a seguito di validazione da parte della Polizia Provinciale;
 6. trasmissione dei dati dei censimenti di cui sopra sui relativi tracciati standard al coordinamento venatorio presso la DG Agricoltura sovranità alimentare e foreste di seguito definita DGA;
 7. verifica della coerenza del piano di prelievo trasmesso dai CAC con i contenuti del presente documento, in eventuale coordinamento con altri enti territoriali e concertazione con i Comitati di Gestione;
 8. approvazione del piano e trasmissione all'ISPRA quando previsto;
 9. verifica dell'andamento della realizzazione del prelievo della stagione venatoria ed eventuale sospensione;
 10. raccolta ed elaborazione dei dati dei centri di controllo e loro trasmissione a DGA;
- la comunicazione della D.G. Agricoltura prot.n. Prot. n. M1.2025. 0191582 del 03/10/2025 con la quale sono stati inviati i piani di prelievo della coturnice per la stagione 2025/2026 e le prescrizioni di ISPRA;

VISTI altresì:

- il decreto n. 12804 del 28/09/2021 "Definizione dei distretti di gestione della coturnice";
- il decreto n. 18389 del 23/12/2021 "Definizione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice e gallo forcello) nel territorio della provincia di Bergamo";
- il decreto n. 13420 del 22/09/2022 "Ridefinizione dei distretti di gestione della coturnice";

PRESO ATTO:

- dei risultati riguardanti i censimenti primaverili e tardo estivi dei galliformi alpini Coturnice e Gallo forcello svolti nel 2025 dai seguenti Comprensori alpini di caccia: Valle Brembana, Valle Seriana, Valle di Scalve e Valle Borlezza per il tramite di rilevatori qualificati, tutti validati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art 8 della L.R. 16.08.1993 n. 26 dal Servizio di Polizia provinciale ed acquisti agli atti della scrivente struttura;
- delle relazioni tecniche predisposte dai tecnici faunistici dei Comprensori alpini a supporto delle proposte di prelievo delle specie Gallo forcello e Coturnice;
- che al fine di attuare una gestione conservativa del Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) il Comitato di gestione del Comprensorio alpino Valle Borlezza ha proposto di non attuare il prelievo venatorio della suddetta specie alpina, per la stagione venatoria 2025/2026;

VALUTATO opportuno e cautelativo per la conservazione delle due specie di galliformi alpini, conformare i piani di prelievo proposti nel presente atto alle indicazioni e alle prescrizioni dell'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale (I.S.P.R.A) per la Coturnice e di formulare i piani di prelievo del Gallo forcello sulla base dei parametri previsti



Regione Lombardia

nell'allegato 1 delle "Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia";

RICHIAMATO il decreto regionale n. 4400/2013 del 27/05/2013 riguardante la valutazione di incidenza del vigente Piano Faunistico venatorio provinciale, che prevede di concordare con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio oggetto di intervento, le attività di censimento della fauna tipica alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo definiti in seguito ai risultati dei censimenti stessi;

RITENUTO di procedere all'approvazione dei Piani per permettere l'avvio della stagione venatoria inviando il decreto al Parco delle Orobie bergamasche in adempimento alla prescrizione di cui sopra riservandosi di valutare eventuali modifiche richieste dall'ente gestore;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza delle predette "Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" non prevede questa prescrizione e che pertanto, essendo successiva al Piano faunistico, si ritiene non necessario, per quanto riguarda i galliformi alpini, richiedere il parere degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 interessati;

RITENUTO in conseguenza di tutto quanto sopra descritto e motivato:

- di autorizzare, per la stagione venatoria 2025/2026, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) nel numero di capi di seguito indicato:

SPECIE	Valle Seriana	Valle di Scalve	Valle Brembana	Valle Borlezza
Fagiano di monte	12	6	22	0
Coturnice	5 nel distretto n. 7 13 nel distretto n. 24	6 nel distretto n. 7 1 nel distretto n. 8	16 nel distretto n. 1 14 nel distretto n. 24	3 nel distretto n. 7

- come richiesto da ISPRA nel proprio parere che in presenza di un piano di prelievo della coturnice inferiore o uguale ai 10 capi l'assegnazione del capo sia nominale;
- di subordinare il piano di prelievo del Fagiano di monte e della Coturnice (per piani di prelievo superiori ai 10 capi) all'assegnazione del capo da abbattere nominativamente, anche con assegnazione in rapporto 1:3, garantendo la comunicazione immediata dell'abbattimento al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
- di stabilire che il prelievo autorizzato delle specie Fagiano di monte e Coturnice venga attuato secondo le seguenti modalità:
 1. facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2025/2026, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;



Regione Lombardia

2. che il Comitato di gestione metta in atto tutte i possibili gli accorgimenti necessari al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo (Linee guida allegato 1 punto 6.2);
3. tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, da parte dei C.A.C alla Struttura A.F.C.P. Bergamo del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
4. carniere individuale giornaliero consentito: n. 1 capo;
5. carniere stagionale consentito: n. 2 capi;
6. sospensione del prelievo della specie interessata qualora entro il 1° novembre 2025 non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
7. marcatura immediata del singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal Comprensorio alpino di caccia;
8. presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia;
9. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora, dopo le prime n. 5 giornate di caccia effettuate, il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a 0,5 per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a 1,0 per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
10. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento o anticipatamente su proposta motivata del C.A.C. interessato;

PRESO ATTO che ISPRA nel proprio parere ricorda altresì che il "Piano di gestione Nazionale della Coturnice" prevede una serie di misure a favore della conservazione della specie, ad esempio:

- interventi di miglioramento ambientale;
- incremento della vigilanza contro gli illeciti venatori;
- apertura della caccia nei distretti di gestione della coturnice a partire dal 1° ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.

e che il parere favorevole circa il piano di prelievo è subordinato al recepimento delle indicazioni fornite ed alla realizzazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione sopra ricordato;

VALUTATO che i sopracitati meccanismi di controllo del prelievo e di tempestivo adeguamento della gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle singole popolazioni consentano il monitoraggio giornaliero del prelievo ed il rispetto dei prelievi programmati;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale "e successive modifiche ed integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XII legislatura



Regione Lombardia

che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la d.g.r. XII/3669 del 16/12/2024 "XX provvedimento organizzativo 2024" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Enzo Galbiati;

DECRETA

1. di autorizzare, per la stagione venatoria 2025/2026, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) nel numero di capi di seguito indicato:

SPECIE	Valle Seriana	Valle di Scalve	Valle Brembana	Valle Borlezza
Fagiano di monte	12	6	22	0
Coturnice	5 nel distretto n. 7 13 nel distretto n. 24	6 nel distretto n. 7 1 nel distretto n. 8	16 nel distretto n. 1 14 nel distretto n. 24	3 nel distretto n. 7

2. di stabilire che:
 - come richiesto da ISPRA nel proprio parere che in presenza di un piano di prelievo della coturnice inferiore o uguale ai 10 capi l'assegnazione del capo sia nominale;
 - il piano di prelievo del Fagiano di monte e della Coturnice (per piani di prelievo superiori ai 10 capi) sia subordinato all'assegnazione del capo da abbattere nominativamente, anche con assegnazione in rapporto 1:3, garantendo la comunicazione immediata dell'abbattimento al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
3. di stabilire, che il prelievo autorizzato delle specie Fagiano di monte e Coturnice venga attuato secondo le seguenti modalità:
 - 3.1. facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2025/2026, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;
 - 3.2. che il Comitato di gestione metta in atto tutte i possibili gli accorgimenti necessari al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo (Linee guida allegato 1 punto 6.2) e per la realizzazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione;
 - 3.3. tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, da parte dei C.A.C alla Struttura A.F.C.P. Bergamo del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
 - 3.4. carniere individuale giornaliero consentito: n. 1 capo;
 - 3.5. carniere stagionale consentito: n. 2 capi;
 - 3.6. sospensione del prelievo della specie interessata qualora entro il 1° novembre 2025 non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
 - 3.7. marcatura immediata del singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal Comprensorio alpino di caccia;



Regione Lombardia

- 3.8. presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia;
- 3.9. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora dopo le prime n. 5 giornate di caccia effettuate il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a 0,5 per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a 1,0 per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
- 3.10. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento o anticipatamente su proposta motivata del C.A.C. interessato;
4. di stabilire che il prelievo venatorio delle due specie di galliformi alpini potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica con decorrenza iniziale dalla giornata di domenica 5 ottobre 2025, salvo diversa comunicazione da parte dei Comitati di gestione;
5. di stabilire che al completamento/chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina sia vietata ogni altra forma di caccia all'avifauna oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo;
6. di procedere all'approvazione dei Piani per permettere l'avvio della stagione venatoria inviando il decreto al Parco delle Orobie bergamasche in adempimento alla prescrizione prevista dal decreto regionale n. 4400/2013 del 27/05/2013 riguardante la valutazione di incidenza del vigente Piano Faunistico venatorio provinciale, riservandosi di valutare eventuali modifiche richieste dall'ente gestore;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla DGA;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
9. di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di Regione Lombardia nelle pagine dedicate all'esercizio venatorio e gestione faunistica;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.